



COMUNE DI SOLAROLO

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Piazza Gonzaga n. 1 – 48027 Solarolo (RA)

Tel. 0546/618481 Fax 0546/618484

E-mail : sviluppoterritorio@comune.solarolo.ra.it

File: N:\cristina\ordinanze\2010\Zanzara comune.doc

Prot. n. 3501
Fasc. 2010000007ST1001

Ordinanza n. 34

Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara comune (Culex pipiens).

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale sta attuando da anni un piano di lotta contro la proliferazione delle zanzare allo scopo di rimuovere il disagio causato ai cittadini dalla presenza di questi insetti, che ha consentito il raggiungimento di positivi risultati;

Considerato che dal settembre 2008 è stata rilevata la presenza del virus West Nile nel nord Italia, ed in particolare ne è stata accertata la circolazione in un'area molto vasta localizzata nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Visto che il sistema di sorveglianza attivato nel 2009 per rilevare il riattivarsi della circolazione virale ha accertato la positività al virus di campioni di zanzare, uccelli e cavalli e ha consentito di rilevare diversi casi di malattia conclamata in cavalli e nell'uomo;

Rilevato che in Emilia Romagna il vettore accertato del virus West Nile è la specie di zanzara Culex pipiens (zanzara comune) che si sviluppa in zone rurali ed urbane sovrapponendosi in quest'ultimo contesto alla zanzara tigre con cui condivide molti focolari larvali;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano in acque stagnanti, a corto deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello dell'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens, potenziali vettori del virus West Nile;

Considerato che si ritiene prioritario proteggere dalle infestazioni di zanzara comune e dal rischio sanitario connesso ogni centro urbano, frazione, agglomerato sparso e che per tale motivo l'Amministrazione comunale svolge attività di lotta integrata antilarvale contro la proliferazione della zanzara;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento dalla data odierna al 31 ottobre 2010, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 del Regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria;

ORDINA

Ai proprietari e/o gestori dell'attività, agricoltori o comunque chi ha disponibilità di:

- bacini di acqua;
- specchi di acqua per allevamento del pesce;
- aziende faunistico-venatorie
- terreni o coltivazioni per la cui irrigazione si ricorra alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale;
- maceri, valli e chiari da caccia;

- di eseguire nelle zone allagate adeguati interventi larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia a basso impatto ambientale per evitare la proliferazione delle zanzare;
- in alternativa di immettere pesci predatori di larve nei bacini e creare zone o canaline con permanenza d'acqua costante anche nel periodo in cui la restante parte dell'area viene prosciugata.

INVITA

I proprietari e i responsabili o i soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di aree private con fossi, scoline e con altre tipologie di siti con presenza di ristagni d'acqua dove si possono sviluppare focolai di *Culex pipiens* ad effettuare idonei trattamenti larvicidi utilizzando prodotti di sicura efficacia a basso impatto ambientale.

AVVERTE

Che le disposizioni della presente Ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria.

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza ai disposti sopraccitati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 516,46 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale di igiene, sanità pubblica e veterinaria.

DISPONE

Che l'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Ravenna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Solarolo, li 28 MAG 2010

IL SINDACO

(Fabio Anconelli)

